

Adunanza del 28 Novembre 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi:

Sono presenti: i componenti, consiglieri Verardo e Beneduce, il Vice Direttore Generale Scobitz, in sostituzione del Direttore Generale assente da Roma per ragioni di ufficio; e il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1) Proposte di assicurazione Quindani e Calissano. Sovrapremio per rischio di traversata di mare.

Il Vice Direttore Generale riferisce che i signori Ferruccio Quindani e S. Mario Calissano, deputi della unione Commerciali Italo-americana, al primo di anni 34 e il secondo di anni 27 vorrebbero assicurarsi probabilmente per 200.000 ciascuno, in categoria mista, durata 20 anni. Desidero però, essi conoscere dei viaggi per e da New York e desiderando di essere completamente operativi fino al perfezionamento delle polizze, chiedono che sia loro consentite, anziché corrispondere il sovrappremio di 2,50 sul capitale, stabilito per

OK

avvenuta durante il periodo della guerra,
di pagare un sovrapprezzo unico del 2%
sul capitale, a copertura dei rischi di suaver-
sata per tutta la durata della guerra. Il
Vice Direttore Generale avverte che tale offerta
che essi giudicano di loro convenienza, è sta-
ta loro fatta dalle "Assicurazioni Generali
di Venezia".

Il Comitato è di parere che la richiesta dei
Signori Quinobianchi e Calissano possa essere
accolta.

2) Copertura rischio guerra sulle polizze tem-
poranee decrescenti mensilmente a garan-
zia cessione Quinto Stipendio

Secondo le norme adottate dall'On. Comitato
permanente nella sua adunanza del 25
Gennaio 1915, la copertura del rischio di guerra
sulle assicurazioni temporanee è concessa
gratuitamente agli iscritti alla milizia
territoriale e contro pagamento di un sovrappre-
zzo unico del 6 o del 4% a seconda che
trattisi di Ufficiali o di sottufficiali e
soldati, sul capitale iniziale, e coloro che

numero riformati.

È usata la garanzia del rischio di guerra ad ogni altro.

Perché gli Istituti sovventori esigono per tutti i sospetti agli obblighi militari la garanzia del rischio di guerra, molti ceduti in istanza per ottenere tale copertura, col pagamento del soprapprezzo necessario, anche non esser privati del beneficio dell'assicurazione, unico mezzo che consente loro di poter ottenere l'anticipazione contro cessione del quinto dello stipendio.

Visto che, in seguito alle deliberazioni prese dall'On. Consiglio di Amministrazione nello scorso Maggio la garanzia del rischio di Guerra vero e proprio si concede fino alla concorrenza di L. 50.000. indistintamente a tutte le categorie di militari, gratuitamente per i territoriali e contro i soprapprezzi annui prescritti per gli altri, sembrerebbe non essere escluso dagli altri da tale garanzia quella parte soltanto di assicurandi che domandano l'assicurazione temporanea.

È proponibile perciò che a modificazione

della deliberazione presa dal Comitato
Pensionante il 23 Gennaio 1915, formo auto-
rizzata la copertura del rischio di guerra,
anche a coloro che si assicurano con forma
temporanea decrescente mensilmente per
60 mesi, esigendo perfino il soprappremio
nelle percentuali vietate; da applicarsi
però come soprappremio unico, sul capita-
le iniziale come venne già stabilito per
le assicurazioni proposte da soggetti rifor-
mati.

Se si tien conto che il soprappremio per quan-
to unico grava sulla somma iniziale di un
capitale che decresce mensilmente, che nel nu-
mero dei richiedenti si hanno molti, esone-
rati dal servizio militare (impiegati fer-
roviani, salariati comunali, infermieri chie-
sastici ecc) non sembra che la concessione
che per la temporanea della garanzia del ri-
schio guerra con soprappremio, presunt per
l'Istituto pericoli più gravi di quelli che
gli desiderano ammesso la stessa garanzia
alle medesime condizioni e per capitali
fino a £ 50.000 sulla base di tutti i richi-
estamente gli altri militari e qualunqu

categorie appartenenti che domandano al
 tre forme di assicurazioni in caso di morte.
 Né ad estendere a favore dei militari la concessio-
 ni di copertura del rischio di guerra adottate
 se per tutti gli altri assicurati, si ritiene
 possa essere di ostacolo l'assunzione della
 garanzia dei rischi diversi di incendio, che in
 generale nelle assicurazioni temporanee viene
 accordata insieme a quella del rischio di
 morte. Quando l'Ufficio competente ha
 la concessione di tale garanzia, per solo
 so chi la richiedono, soltanto a quelli ai
 quali anche durante il servizio militare
 venga continuata dalle rispettive amministrazioni
 l'ora corrisponsoione dello stipendio o del
 salario.

Orj

Il Comitato udite le comunicazioni del Vice
 Direttore Generale;

Dopo opportuna discussione, e salve le deli-
 berazioni del Consiglio di Amministrazione,
 è di parere: che, per quanto concerne l'assicu-
 razione in caso di morte con polizze tempo-
 ranee decedenti a garanzia di cessioni del
 quinto dello stipendio, possa essere accolta



ha ai cedenti la copertura del rischio di guerra alle stesse condizioni di limiti di capitali e di sovrappiù, stabilite per le altre forme di assicurazione in caso di morte; e che, per quanto si riferisce alle garanzie dei rischi d'impiego, convenga stabilire che il rischio sia valutato caso per caso con le norme vigenti.

3) Dimissioni dell'impiegato Giovanni Bottelli.

Il Vice Direttore Generale riferisce, che, con lettera del 16 Novembre corrente, l'impiegato sig. Giovanni Bottelli ha rassegnato le sue dimissioni.

Il Capo dell'Ufficio Cav. Pauraglia, con una lettera della quale, il Vice Direttore ha let-
tura, ha esposto che il Bottelli si ritiene inquisitamente danneggiato dalla asse-
gnazione alla seconda categoria del perso-
nale dell'Istituto, ciò che egli stesso, se
anche confermato verbalmente al Vice
Direttore Generale. Quest'aggiunge che il
Bottelli ha già accettato una pensione, per
lui conveniente, in una agenzia involuntaria
e che egli non ha mancato di prospet-

Sarò la eventualità che in avvenire potesse
 verificarsi un miglioramento delle sue condizioni
 nell'Istituto; ma il Bottelli ha insistito
 nelle dimissioni rassegnate, che come sarebbe
 quindi furono accettate con effetto dal 1.° Dicem-
 bre p. r.

Aggiunge ancora il N.ri Direttore Generale che
 tratta di un ottimo elemento, il quale nei
 quattro anni di servizio, prestati nell'Isti-
 tuto ha sempre dato opera volenterosa e pro-
 ficua, sicché, secondo conto che è prossima
 l'epoca in cui l'amministrazione vuole conce-
 dere una gratificazione straordinaria al per-
 sonale che ha ben meritato durante l'anno,
 egli è d'avviso che sia il caso di concedere al
 signor Bottelli una gratificazione di L. 300.

Orj

Il Comitato, udite le comunicazioni del
 N.ri Direttore Generale, del bene - salva
 ref. fca del Consiglio di Amministrazione
 - di accettare le dimissioni del sig.
 Giovanni Bottelli e di accordargli
 una gratificazione di L. 300.



4) Domanda di aspettativa della impiegata Signorina Carolina Nichesola

Ubbite le comunicazioni del Vice Direttore Generale circa la domanda di aspettativa per due mesi presentata dalla impiegata, Signorina Carolina Nichesola, la quale, preparandosi a contrarre matrimonio che dovrebbe celebrarsi all'inizio del 1917, desidererebbe avere la possibilità di riprendere il suo posto nell'istituto di qual'ora, per l'eventuale richiamo alle armi del fidanzato entro l'accennato periodo di due mesi, il matrimonio dovrà essere differito ad altro tempo;

Considerati i buoni precedenti della Signorina Nichesola che presta servizio qui da quattro anni;

Il Comitato è di parere che la domanda di aspettativa per due mesi, senza stipendio, presentata dalla Signorina Nichesola, possa essere accolta con decorrenza dal 1° Dicembre p. v.

5) Causa Calabri. Liquidazione di sinistro.

Il Vice Direttore Generale ricorda come il Comitato Permanente, su conforme parere della R. Procura Surs. Erariale Generale, fu d'avviso che non

convenisse ricorrere in appello contro la sentenza
del Tribunale di Roma che aveva costatunato
l'istituto al pagamento della somma di L. 2000
assicurate a favore del defunto sig. Carlo Calabri,
ed alla rifusione delle spese e onorarii di lite; ed
autorizzò il Direttore Generale a tentare un ami-
chevole componimento della vertenza con gli
eredi Calabri, alle migliori condizioni che fos-
se possibile di ottenere. Mentre però l'Avvoca-
tura Generale, informato di tale deliberazione,
provvedeva a notificare l'atto di appello, uni-
camente nell'intento di sollecitare l'annesso de-
gli avversari a entrare in trattativa per un
amichevole componimento della vertenza, gli av-
versari stessi promettevano, alla notifica della
sentenza, munita della clausola di *inosservanza*
esecutorietà, e insieme del precetto al pagamen-
to. Fu allora prospettata all'Avvocatura Genera-
le la necessità di fare opposizione al precetto, non
tanto per mettere in essere un mezzo di dilatorio
e per evitare un pignoramento, quanto perché l'isti-
tuto non avrebbe, anche volendo, potuto pagare il
capitale assicurato, in forza pur tutti spettanza
di minoranni, senza che per parte della legge sul
prestito degli stessi si fosse provveduto al

Orj

le formalità e cautele volute dalla legge per le ricomposizioni e il rimpiego di quote minori.

L'Avvocatura Erariale provvede a fare opposizione al pucetto. Trascorso alcun tempo, però, gli Eredi Calabri, che prima hanno voluto attendere l'esito della causa di opposizione, spontaneamente rinunciarono all'Avvocatura Erariale un decreto del Tribunale di Bologna, in nome di volontaria rinuncia, in forza del quale la Ved. Calabri venne autorizzata alla ricomposizione delle quote minori e si ha come attesi di me all'On. Sant. Calabri che si è annunziato il proferimento delle parti ereditarie. L'Avvocatura Erariale con nota del 7 corrente, nel transmettere all'Istituto il documento in parola, esprimeva il parere che essendo ora non rinvenuto il giusto fondamento non convenisse insistere nella causa di opposizione, e che si dovesse senz'altro eseguire la sentenza del Tribunale di Genova. E' chi fu fatto. Resta ora a deliberare circa la causa d'appello introdotta e rimasta, poi in attesa e nella speranza di poter giungere ad una transazione: transazione che nel concetto del Direttore Generale ed in quello del Comitato Amministrativo, data l'ingiustizia della somma in contestazione (2000) si prendeva comunque non poter concludersi che con la compensazione delle spese di causa; transazione che anche

in codesti per limitati termini, l'Avvocatura Erariale
comunque non potersi assolutamente rassegnare per
reciso diniego della controparte e dei suoi patrocinatori, a
trattare. Appropinquò il N.º Direttore Generale che l'Avvo-
catura erariale insiste nel parere già espresso, che la causa
di appello non sia consigliabile, specialmente ^{avuto} riguardando
alla poca entità della somma assicurata.

Il Comitato udite le comunicazioni del N.º Direttore Generale
ed in conformità del parere della P. Avvocatura Erariale
Generale, delibera che non sia da intervenire nella
causa di appello.

Dopo di ciò il N.º Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

per Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario, ^{effettore}